

**DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2019**

**168/2019/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI, ANCHE ECONOMICHE, DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI MEDIANTE DEPOSITI DI STOCCAGGIO DEL GNL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI SMALL SCALE LNG.**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 137/2016/R/COM - TIUC**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1063<sup>a</sup> riunione del 7 maggio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comunitarie per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (di seguito: direttiva 2014/94/UE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transfrontaliere;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 502/2013/R/GAS)
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM (di seguito: deliberazione 137/2016/R/COM), e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 141/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2017/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 742/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 742/2017/R/COM)
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2018/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 590/2018/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 590/2018/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario debba altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 164/00, definisce l’impianto di Gnl come *“un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di Gnl e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l’attività di stoccaggio”*;
- l’articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 164/00 prevede, tra l’altro, che l’Autorità determini le tariffe per l’utilizzo dei terminali di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e permettere lo sviluppo della capacità di rigassificazione incentivando gli investimenti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità definisca i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio, nonché gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di Gnl.

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2014/94/UE ha previsto che gli Stati membri adottino, entro il 2016, piani di sviluppo per le fonti alternative nel settore dei trasporti, con l’obiettivo di ridurre i consumi di petrolio e attenuare l’impatto ambientale del settore;

- il decreto legislativo 257/16, che recepisce la direttiva 2014/94/UE nell'ordinamento italiano, stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di rifornimento di Gnl;
- l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 257/16, prevede che le infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale o di parti isolate della stessa, siano considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici e che i gestori di tali impianti e infrastrutture siano soggetti agli obblighi di pubblico servizio, definiti e regolamentati dall'Autorità, di cui al decreto legislativo 164/00 e al decreto legislativo 93/11; e che, in forza di tali previsioni, le condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante tali infrastrutture, siano sottoposte alle funzioni di regolazione dell'Autorità, anche ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 164/00;
- inoltre, il predetto articolo 9, comma 8, dispone che la valutazione della strategicità delle infrastrutture sia preceduta da una analisi costi/benefici, sentita l'Autorità per gli aspetti regolatori, al fine di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi;
- l'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 257/16, prevede che i titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di Gnl possano chiedere l'autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate alla fornitura di servizi c.d. "*Small Scale LNG*" (di seguito: *SSLNG*); la fornitura di tali servizi, i quali prevedono la gestione del Gnl in piccole/medie quantità direttamente in forma liquida attraverso le operazioni di carico, stoccaggio e successivo scarico su navi o autobotti del Gnl, non rientra tra le attività sottoposte alle funzioni di regolazione dell'Autorità ed è quindi svolta in regime di libero mercato; a tal riguardo, ai sensi del medesimo articolo 10, l'Autorità determina le regole di separazione contabile, anche rispetto a dette attività non regolate, al fine di evitare sussidi incrociati tra le attività e oneri impropri a carico del sistema regolato;
- l'erogazione dei richiamati servizi *SSLNG* può interferire sulle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del Gnl, definite dall'Autorità e declinate dalle imprese nell'ambito dei propri codici di rigassificazione; in merito a tali possibili profili di interferenza, l'Autorità è tenuta a esercitare le proprie funzioni di regolazione per garantire un efficace coordinamento tra i servizi, nella prospettiva della promozione dell'efficienza del servizio di rigassificazione, della concorrenza, della tutela del consumatore finale e degli utenti dei servizi regolati offerti dai terminali di Gnl.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 137/2016/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIUC contenente, tra l'altro, le disposizioni sulla separazione contabile per le imprese operanti nel settore del gas naturale; tra le attività del settore del gas naturale, il TIUC individua e definisce, al comma 4.14, l'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di

seguito: Gnl) come l'attività che comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del Gnl, inclusi i servizi di flessibilità e le operazioni di acquisto e successivo riaddebito della capacità di trasporto, effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del Gnl sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento;

- il TIUC individua, per le singole attività dell'articolo 4, i comparti di separazione contabile in cui devono essere ulteriormente separate le attività; tra questi, il comma 6.9 individua, per l'attività di rigassificazione del Gnl, i seguenti comparti:
  - a) ricezione e stoccaggio del Gnl;
  - b) rigassificazione del Gnl;
  - c) servizi di flessibilità di cui alla deliberazione 502/2013/R/GAS;
  - d) sistemi ausiliari;
- con la deliberazione 141/2017/R/GAS, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL) prospettando, tra l'altro, l'opportunità di:
  - a) far decorrere la validità del 5PR GNL successivamente all'anno 2018;
  - b) approfondire il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl, sia al fine di adottare una adeguata disciplina in materia di obblighi di separazione contabile, sia al fine di verificare la sussistenza di eventuali esigenze di coordinamento tra tali servizi e quelli regolati dall'Autorità, nella prospettiva della promozione dell'efficienza, della concorrenza e della tutela del cliente finale;
  - c) definire una prima regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso ed erogazione dei servizi che possono essere forniti mediante le infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa definite come strategiche;
- con la deliberazione 653/2017/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di Gnl per il periodo transitorio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, prorogando, salvo limitate integrazioni, i criteri in vigore per il quarto periodo di regolazione (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017);
- con la deliberazione 660/2017/R/GAS e, in particolare, con l'allegato testo integrato per l'accesso al servizio di rigassificazione (TIRG), l'Autorità ha introdotto una riforma delle modalità di conferimento della capacità di rigassificazione, mediante l'introduzione di meccanismi di mercato basati su procedure ad asta;
- con la deliberazione 742/2017/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione e integrazione delle disposizioni del TIUC, in materia di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore, prevedendo che, nell'ambito del medesimo procedimento, confluisca il già citato procedimento avviato con la deliberazione 141/2017/R/GAS, relativamente all'adozione di specifiche disposizioni di separazione contabile relative ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl;

- con la deliberazione 308/2018/R/GAS, sono state adottate disposizioni funzionali alla gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione mediante meccanismi di mercato, in relazione ai criteri per la definizione e la pubblicazione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7 del TIRG, nonché ai fini del relativo monitoraggio;
- in data 21 settembre 2017, l'Autorità ha convocato un incontro tematico con gli operatori del settore del Gnl al fine di approfondire il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* e, al contempo, acquisire elementi informativi utili ai fini della definizione del quadro regolatorio di riferimento;
- nel documento per la consultazione 590/2018/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di condizioni tecniche ed economiche di accesso ed erogazione dei servizi forniti dagli impianti e dalle infrastrutture di stoccaggio di Gnl, approfondendo il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl e dai depositi di stoccaggio del Gnl e sviluppando la definizione dei relativi obblighi di separazione contabile.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito del documento per la consultazione 590/2018/R/GAS:
  - a) con riferimento all'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione:
    - i. l'Autorità ha identificato quali infrastrutture "*connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale o di parti isolate della stessa*" i depositi di stoccaggio del Gnl connessi alla rete di trasporto del gas naturale che sono considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 e che, attraverso appositi impianti di vaporizzazione, svolgono un'attività di rigassificazione funzionale all'immissione in rete di gas naturale, prevedendo altresì che i depositi di Gnl considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 che non sono connessi alla rete di trasporto, ma che possono potenzialmente essere connessi, non siano sottoposti alle funzioni di regolazione dell'Autorità fino a quando non venga effettivamente realizzato l'allacciamento e svolta un'attività di rigassificazione del Gnl;
    - ii. è stato chiarito che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 i depositi di Gnl che hanno come finalità prevalente l'erogazione di servizi *SSLNG* e sono connessi alla rete di trasporto esclusivamente per l'immissione in rete del *boil-off gas* che si produce nei serbatoi criogenici, nonché i depositi di Gnl connessi e funzionali all'immissione di gas nelle reti di distribuzione;
  - b) con riferimento alla regolazione della separazione contabile dei servizi *SSLNG* rispetto alle attività regolate:
    - i. l'Autorità ha sottolineato la necessità che le informazioni riportate nei Conti annuali separati delle imprese operanti nell'attività di rigassificazione consentano una rappresentazione accurata delle attività svolte, garantendo

una puntuale allocazione alle attività dei costi diretti e assicurando criteri trasparenti per l'allocazione alle attività dei costi comuni o congiunti, in ossequio al principio, previsto dal TIUC, di separazione delle attività come se queste fossero svolte da imprese separate, e all'esigenza di una rappresentazione veritiera delle attività svolte dagli operatori, al fine di evitare il rischio di sussidi incrociati tra attività;

- ii. pertanto, in coerenza con i principi generali posti dal TIUC, in relazione ai costi comuni o congiunti connessi allo sviluppo dei servizi introdotti dal decreto legislativo 257/2016, l'Autorità ha espresso l'orientamento di individuare uno o più criteri utili alla separazione contabile delle poste, sia di natura patrimoniale (ad esempio relative alla realizzazione di adeguamenti di infrastrutture esistenti o alla realizzazione di nuove infrastrutture) sia di natura economica (costi di esercizio addizionali) tra le attività soggette alla regolazione dell'Autorità e quelle libere; tra questi criteri, l'Autorità ha valutato l'ipotesi di utilizzare la "capacità effettiva conferita" dell'impianto che, rilevata in maniera sistematica nel corso dell'esercizio, consente la ripartizione dei costi di investimento e dei costi di esercizio comuni tra i servizi regolati e i servizi liberi, svolti ai sensi del decreto legislativo 257/2016, tra cui i servizi *SSLNG*; l'utilizzo di tale criterio è stato proposto con riferimento sia alla realizzazione di nuove infrastrutture sia all'adeguamento di infrastrutture esistenti, nonché per la separazione dei costi di esercizio incrementali legati allo svolgimento dei nuovi servizi;
  - iii. infine, nel ribadire che le regole di separazione contabile attualmente previste dal TIUC possano assicurare, con opportuni aggiustamenti, la separazione contabile tra il servizio di rigassificazione erogato dalle infrastrutture di cui all'articolo 9 del decreto 257/2016 e i servizi *SSLNG* previsti dall'articolo 10 del medesimo decreto, è stata proposta l'introduzione, all'interno dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del TIUC, di un nuovo comparto per individuare separatamente i depositi di stoccaggio di Gnl realizzati nell'ambito dell'articolo 9; al contrario, per i servizi *SSLNG* previsti dall'articolo 10, essendo svolti in regime di libera concorrenza, è stata prospettata l'attribuzione alle Attività diverse di cui al comma 4.29 del TIUC;
- c) con riferimento alla regolazione dell'accesso:
- i. l'Autorità ha evidenziato come le disposizioni di cui al TIRG siano applicabili anche con riferimento ai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl di cui al comma 9.1 del decreto legislativo 257/2016 (soggetti a regolazione), per i quali i servizi *SSLNG* si configurano come servizi aggiuntivi rispetto a quello di rigassificazione del Gnl e di riconsegna di gas naturale presso i punti di interconnessione con sistemi di trasporto;
  - ii. per le infrastrutture (terminali di rigassificazione o depositi di stoccaggio e rigassificazione di Gnl) che svolgono sia il servizio di rigassificazione sia servizi *SSLNG*, l'Autorità ha prospettato due distinte modalità di accesso, in relazione al fatto che la capacità del terminale funzionale ad alimentare i

servizi *SSLNG* sia aggiuntiva rispetto alla capacità di rigassificazione e dedicata esclusivamente a tali servizi oppure sia la medesima capacità offerta agli utenti del servizio di rigassificazione (capacità concorrente); in particolare:

- nel caso di capacità dedicata, l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 590/2018/R/GAS prevede che l'accesso al servizio di *SSLNG* possa avvenire sulla base di procedure definite in autonomia dalle imprese di rigassificazione, nel rispetto di condizioni che non pregiudichino la disponibilità delle capacità di rigassificazione né comportino effetti negativi sull'erogazione del servizio di rigassificazione, a fronte di un riconoscimento economico per l'utilizzo della parte dell'infrastruttura per l'accesso al terminale condivisa tra servizio di rigassificazione e servizi *SSLNG*;
  - nel caso di servizi *SSLNG* che impegnano parte della capacità del terminale funzionale al servizio di rigassificazione, i soggetti interessati dovranno disporre di capacità di rigassificazione e quindi avere precedentemente partecipato alle procedure di conferimento definite dall'Autorità ai sensi del TIRG o aver acquistato le capacità necessarie da altri utenti dell'infrastruttura;
- iii. è stata sottolineata inoltre l'opportunità che i servizi *SSLNG* siano erogati in regime di libero mercato, purché venga fatto salvo il principio di servizio aggiuntivo rispetto al servizio di rigassificazione;
- d) con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria:
- i. l'Autorità ha prospettato l'opportunità di applicare ai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl sottoposti a regolazione tariffaria, laddove possibile, criteri di regolazione tariffaria analoghi a quelli previsti per il servizio di rigassificazione di cui alla RTRG;
  - ii. per le infrastrutture (terminali di rigassificazione o depositi di stoccaggio e rigassificazione di Gnl) che svolgono sia il servizio di rigassificazione sia servizi *SSLNG*, sono stati prospettati due criteri alternativi per l'allocatione ai servizi *SSLNG* dei costi comuni ai due servizi e afferenti ai servizi *SSLNG* (e la conseguente enucleazione dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione):
    - un criterio di tipo contabile, che prevede l'attribuzione dei costi comuni afferenti all'uno o all'altro servizio in funzione di opportuni criteri di ripartizione (*driver* di costo), analogamente a quanto ipotizzato in relazione alla disciplina della separazione contabile;
    - un criterio c.d. dei costi incrementali, che prevede di attribuire ai servizi *SSLNG* i soli costi incrementali direttamente attribuibili a tali servizi e di portare in diminuzione del costo riconosciuto per l'attività di rigassificazione, secondo logiche di *netback pricing*, una quota dei ricavi conseguiti dalla fornitura di servizi *SSLNG*, determinata in modo tale da assicurare la copertura della quota parte di costi comuni riconducibili ai

- servizi *SSLNG*, consentendo al contempo all'operatore del terminale la copertura dei costi (operativi e di capitale) direttamente riconducibili ai servizi *SSLNG*, nonché il conseguimento, per un operatore efficiente, di un adeguato margine per lo svolgimento di tali servizi;
- iii. per la regolazione tariffaria di nuovi impianti, l'Autorità, al fine di evitare discriminazioni, ha proposto di adottare un approccio coerente con le scelte che verranno operate in relazione ai terminali esistenti, come illustrate nel precedente alinea;
  - iv. è stata inoltre posta in consultazione l'ipotesi di introdurre un sistema di costi *standard* per la determinazione del costo riconosciuto con riferimento ai costi di capitale ascrivibili al servizio di rigassificazione, al fine di favorire uno sviluppo infrastrutturale efficiente;
  - v. le proposte di condizioni economiche di accesso alle infrastrutture (terminali di rigassificazione del Gnl e depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl) che offrono anche servizi *SSLNG* sono state sviluppate in coerenza con le due distinte modalità di accesso prospettate, prevedendo:
    - nel caso in cui l'infrastruttura di rigassificazione metta a disposizione capacità dedicata, aggiuntiva rispetto alla capacità di rigassificazione autorizzata del terminale, l'applicazione di specifici corrispettivi di accesso al terminale a copertura dei costi comuni al servizio di rigassificazione e ai servizi *SSLNG* riconducibili a questi ultimi servizi;
    - nel caso in cui i servizi *SSLNG* siano offerti impegnando una parte della capacità di rigassificazione, le medesime condizioni economiche di accesso previste per il servizio di rigassificazione, ossia la tariffa di cui all'articolo 6 della RTRG o, in caso di procedure concorsuali per il conferimento delle capacità espletate ai sensi del TIRG, il prezzo risultante dalla procedura concorsuale;
  - vi. le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione dei servizi *SSLNG*, pur non rientrando tali servizi nel perimetro delle attività regolate, siano determinate sulla base dei costi sottostanti e in maniera non discriminatoria tra utenti, ai sensi dell'articolo 8 della RTRG;
- e) con riferimento a eventuali meccanismi di copertura dei ricavi l'Autorità ha prospettato l'ipotesi di:
- i. confermare le disposizioni in materia di fattore di copertura dei ricavi con riferimento ai terminali di rigassificazione che ne hanno diritto ai sensi della RTRG e che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, offriranno anche servizi *SSLNG*;
  - ii. introdurre, per le infrastrutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, uno specifico meccanismo di copertura dei ricavi che consenta al gestore di un deposito di stoccaggio e rigassificazione del Gnl, relativamente alla sola capacità resa disponibile ai fini del servizio di rigassificazione e immissione nella rete di trasporto di gas naturale, di coprire almeno parzialmente i costi riconosciuti, comunque in misura non superiore al livello



di garanzia previsto per i terminali di rigassificazione esistenti e limitatamente al periodo di avviamento del servizio.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito delle osservazioni sul documento per la consultazione 590/2018/R/GAS, formulate da parte di 13 soggetti:
  - a) con riferimento all'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione, si è riscontrata una generale condivisione per il criterio di delimitazione dell'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione prospettato dall'Autorità; due soggetti, entrambi promotori di progetti di depositi costieri in Sardegna, ritengono invece che:
    - i. con riferimento allo sviluppo di depositi costieri di Gnl in Sardegna, i servizi *SSLNG* e la distribuzione a mezzo di reti canalizzate rappresentano l'unica forma di diffusione del gas naturale nelle aree non ancora servite dalle reti di trasporto, producendo quindi effetti equivalenti, in termini di competitività dell'economia locale e di sicurezza degli approvvigionamenti energetici, a quelli che si conseguirebbero mediante la configurazione tradizionale del sistema gas; pertanto tali depositi sono da considerarsi strategici anche prima dell'effettivo allacciamento alla rete;
    - ii. in caso di mancata costruzione della rete di trasporto fisica, il riconoscimento dello *status* di infrastruttura finalizzata alla fornitura di metano alle reti di distribuzione civili dovrebbe essere riconosciuto all'intera filiera del trasporto (navi metaniere, depositi costieri, autobotti e piccoli impianti di rigassificazione), ammettendo alla regolazione tutte le infrastrutture e gli impianti utili a consegnare il gas ai clienti finali;
  - b) con riferimento alla regolazione della separazione contabile dei servizi *SSLNG* rispetto alle attività regolate:
    - i. la maggior parte dei soggetti condivide gli orientamenti relativi alla creazione di un comparto per individuare separatamente i depositi di stoccaggio di Gnl, realizzati nell'ambito dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 e di classificare i servizi *SSLNG* tra le Attività diverse; due rispondenti, pur condividendo in linea generale l'orientamento, propongono in alternativa di identificare lo *SSLNG* come un'attività totalmente separata dalla rigassificazione, da aggiungersi a quelle attualmente identificate all'articolo 4.1 del TIUC;
    - ii. alcuni soggetti non concordano con il *driver* proposto per la ripartizione dei costi comuni, ritenendo più appropriato l'utilizzo del volume movimentabile in quanto più stabile nel tempo e meno penalizzante per i nuovi servizi *SSLNG*;
    - iii. tre soggetti ritengono, infine, che per i depositi costieri, per loro natura ad uso promiscuo con i servizi *SSLNG*, la separazione contabile non risulterebbe una

- soluzione efficiente in quanto creerebbe un *extra* costo per il sistema in termini di oneri amministrativi;
- iv. infine, sei soggetti hanno evidenziato l'opportunità di attribuire contabilmente ai servizi *SSLNG* (*rectius*: alle attività diverse) solo i costi incrementali degli adeguamenti impiantistici e i costi operativi incrementali al fine di evitare il controproducente effetto di ridurre l'appetibilità di tali servizi non favorendo un impiego ottimale delle infrastrutture di rigassificazione;
- c) con riferimento alla regolazione dell'accesso, si è registrata una generale condivisione delle proposte formulate dall'Autorità, pur evidenziando la necessità di tenere conto di talune specificità, quali l'accesso ai depositi costieri previsti in Sardegna e ai terminali in regime di esenzione; tre soggetti non hanno condiviso la necessità che, nel caso di servizi *SSLNG* che impiegano parte della capacità di rigassificazione, ai fini dell'accesso ai soli servizi *SSLNG*, gli utenti interessati debbano necessariamente disporre di capacità di rigassificazione;
- d) con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria:
- i. in relazione ai criteri per l'allocazione ai servizi *SSLNG* dei costi comuni al servizio di rigassificazione e ai servizi *SSLNG*:
- è stata espressa una generale preferenza per il c.d. criterio dei costi incrementali; al riguardo, in considerazione dell'incertezza connessa allo sviluppo dei servizi *SSLNG*, due soggetti hanno suggerito di prevedere che, in un primo periodo di avviamento dei nuovi servizi, non venga retrocesso alcun margine dei ricavi conseguiti dal servizio *SSLNG*;
  - tre soggetti hanno invece espresso una preferenza per la ripartizione dei costi comuni secondo il c.d. principio contabile;
- ii. tre soggetti hanno manifestato contrarietà sull'applicazione agli utenti, ai fini dell'utilizzo dei soli servizi *SSLNG* nel caso in cui tali servizi impegnino parte della capacità di rigassificazione, delle medesime condizioni economiche di accesso di cui al TIRG o alla RTRG applicate agli utenti che si avvalgono del servizio di rigassificazione;
- iii. con riferimento ai nuovi impianti, è stata espressa una generale contrarietà in relazione all'introduzione dei costi *standard* al fine di determinare il costo riconosciuto di capitale ascrivibile al servizio di rigassificazione, evidenziando come lo strumento dei costi *standard* sia difficilmente impiegabile con riferimento a infrastrutture di carattere innovativo e che, presentando molti elementi di specificità e di incertezze legate alla loro futura evoluzione, poco si prestano, perlomeno in fase di avviamento, a quella categorizzazione dei costi necessaria a implementare un sistema di costi *standard*;
- e) con riferimento a eventuali meccanismi di copertura dei ricavi:
- i. un soggetto concorda con quanto proposto;
- ii. due soggetti ritengono che per la Sardegna potrebbe essere giustificato prevedere rafforzate forme di sostegno agli investimenti;

- iii. un soggetto ritiene che sia necessario prevedere forme di sostegno limitate ai soli progetti che passino il vaglio di una analisi costi-benefici.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione alle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 590/2018/R/GAS e tenuto conto della normativa di riferimento:
  - a) con riferimento all'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione:
    - i. l'articolo 9 del decreto legislativo 257/16 escluda i mezzi e gli impianti afferenti alla filiera del trasporto del Gnl dall'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione dell'Autorità, che riguardano esclusivamente le infrastrutture di stoccaggio e rigassificazione del Gnl;
    - ii. sia pertanto opportuno, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/16, sottoporre ad intervento regolatorio dell'Autorità i terminali e i depositi di Gnl funzionali al processo di rigassificazione e alla successiva consegna alla rete di trasporto e che i servizi *SSLNG* siano svolti in regime di libero mercato; tale previsione risulta anche coerente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 164/00, alla RTRG e al TIRG, in base alle quali sono soggetti a regolazione (tariffaria e dell'accesso) i terminali di Gnl che assicurano l'erogazione di un servizio di rigassificazione, inteso come ricezione delle navi metaniere, scarico, stoccaggio, vaporizzazione del Gnl e riconsegna di gas naturale presso la rete di trasporto, ad esclusione di eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attività di stoccaggio;
    - iii. l'immissione nella rete di trasporto di *boil-off gas* (BOG) recuperato dai serbatoi di stoccaggio di Gnl non possa essere considerata una condizione sufficiente per considerare un'infrastruttura come strategica ai sensi dell'articolo 9, qualora l'infrastruttura stessa non sia funzionale ad alimentare reti di trasporto del gas, ma svolga come attività principale servizi *SSLNG*; in tali casi l'infrastruttura ricade infatti nella fattispecie dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/16;
  - b) con riferimento alla regolazione della separazione contabile dei servizi *SSLNG* rispetto alle attività regolate:
    - i. sia condivisibile, sulla base delle argomentazioni formulate in sede di consultazione, la difficoltà espressa dagli operatori di separare sin dall'origine i costi comuni, sia di natura patrimoniale che operativa, sostenuti dai terminali di rigassificazione per lo svolgimento dei servizi *SSLNG*, anche alla luce della natura marginale degli stessi rispetto all'attività principale svolta;
    - ii. in tal senso, l'individuazione di un *driver* per la ripartizione dei costi comuni sostenuti per i servizi *SSLNG* sia rilevante ai fini della separazione di tali costi da quelli dell'attività di rigassificazione e della loro imputazione ad un comparto *ad hoc*; e che, ai fini dell'individuazione del *driver*, sia

- condivisibile la possibilità di prevederne ulteriori quali quello relativo al volume di gas movimentabile nell'anno;
- iii. sia comunque opportuno classificare, in un nuovo comparto dell'attività di rigassificazione rispetto a quelli già previsti dal comma 6.9 del TIUC, i depositi di stoccaggio di Gnl, realizzati nell'ambito dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 e dotati di impianti funzionali all'attività di rigassificazione e all'immissione nella rete di trasporto di gas naturale;
  - iv. non siano emerse, in sede di consultazione, particolari criticità nel rilevare separatamente, rispetto all'attività di rigassificazione, i costi incrementali legati ai servizi *SSLNG*;
  - v. i tempi di conclusione del procedimento di revisione del TIUC avviato con deliberazione 742/2017/R/COM, che riguarda anche il settore idrico e il servizio di telecalore, non appaiano compatibili con la necessità di fornire agli operatori gli elementi utili alla corretta separazione contabile dei servizi *SSLNG* già a partire dall'avvio del quinto periodo di regolazione del Gnl (2020-2023);
- c) con riferimento alla regolazione dell'accesso:
- i. ai sensi del TIRG, la capacità di rigassificazione oggetto del conferimento sia individuata in termini di volume di Gnl che può essere consegnato presso il terminale, nel rispetto dei vincoli tecnici e di gestione dello stesso, e dal massimo numero di scariche con le quali tale volume può essere consegnato;
  - ii. nel caso in cui ai fini dell'erogazione dei servizi *SSLNG* venga impegnata la medesima capacità dell'infrastruttura, come sopra definita, funzionale al servizio di rigassificazione (capacità concorrente), sia opportuno considerare il medesimo oggetto del conferimento, ossia il volume di Gnl che può essere scaricato, sia nei casi in cui l'assegnatario richieda la capacità ai fini della rigassificazione, sia nei casi in cui la richieda per il ritiro del Gnl per servizio *SSLNG*;
  - iii. le procedure di conferimento previste dal TIRG consentano la valorizzazione di mercato della capacità di rigassificazione oggetto di conferimento indipendentemente dal successivo utilizzo che il richiedente intende farne;
- d) con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria:
- i. in relazione ai criteri per l'allocazione ai servizi *SSLNG* dei costi comuni al servizio di rigassificazione e ai servizi *SSLNG*, sia il c.d. criterio contabile sia il c.d. criterio dei costi incrementali presentino profili di criticità: da un lato, il criterio c.d. contabile, pur prevedendo l'utilizzo di appositi *driver* adeguati per l'allocazione dei costi comuni, rischia di attribuire ai servizi *SSLNG*, costi di investimento già sostenuti (*sunk cost*), e di scoraggiarne pertanto lo sviluppo; dall'altro, il c.d. criterio dei costi incrementali, pur costituendo una soluzione in grado di fornire un incentivo ai terminali esistenti a sviluppare servizi *SSLNG* alleviando, nel contempo, gli oneri a carico del sistema gas, presenta potenziali profili di criticità da un punto di vista concorrenziale se

- non venissero garantite le medesime condizioni alle infrastrutture di nuova realizzazione;
- ii. nonostante tali profili critici, il criterio dei costi incrementali appaia maggiormente consono a temperare l'esigenza di non deprimere, con una regolazione troppo gravosa, lo sviluppo dei servizi *SSLNG* con l'esigenza di garantire una allocazione efficiente dei costi senza oneri impropri per il sistema;
  - iii. sia opportuno distinguere le condizioni economiche di accesso alle infrastrutture (terminali di rigassificazione o depositi di Gnl) in funzione delle due distinte modalità di accesso di cui sopra (accesso con capacità dedicata o concorrente), con l'obiettivo di evitare che i costi comuni al servizio di rigassificazione e ai servizi *SSLNG* vengano attribuiti al servizio regolato; e che in particolare:
    - in caso di capacità dedicata, aggiuntiva rispetto alla capacità di rigassificazione, la previsione di retrocedere una parte dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi *SSLNG* consenta di evitare oneri impropri a carico del servizio regolato e, pertanto, anche in considerazione di quanto emerso in esito alla consultazione sull'opportunità di semplificare il quadro regolatorio al fine di non ostacolare lo sviluppo dei servizi *SSLNG*, non sia necessario applicare alcun corrispettivo per l'accesso alla capacità dell'infrastruttura (terminale di rigassificazione o deposito di Gnl) funzionale ai servizi *SSLNG*;
    - in caso di capacità concorrente con quella di rigassificazione, per l'accesso al terminale funzionale all'erogazione dei servizi *SSLNG* gli utenti partecipino alle procedure concorsuali di cui al TIRG e corrispondano il prezzo risultante da tali procedure, a copertura dei costi comuni al servizio di rigassificazione e ai servizi *SSLNG*;
  - iv. in considerazione del numero limitato di iniziative di *SSLNG* attualmente in corso di realizzazione e delle incertezze legate allo sviluppo del settore, l'adozione di un sistema di costi *standard* appaia al momento difficilmente attuabile;
  - v. siano fondate, altresì, le argomentazioni secondo le quali le condizioni di fornitura dei servizi *SSLNG* debbano essere fissate dal gestore dell'infrastruttura, visto che si tratta di servizi in regime di libero mercato, nei limiti dei principi sanciti dall'articolo 8 della RTRG;
- e) con riferimento a eventuali meccanismi di copertura dei ricavi:
- i. non sia opportuno estendere alle infrastrutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 soggette a regolazione, quindi in grado di offrire anche il servizio di rigassificazione, il meccanismo di copertura dei ricavi introdotto per i terminali di Gnl, in quanto non sono infrastrutture in grado di contribuire agli obiettivi strategici di diversificazione delle fonti di approvvigionamento del Gnl e di sicurezza nazionale delle forniture di gas e di sviluppo della concorrenza che giustificano il ricorso al fattore di copertura dei ricavi;

- ii. ciononostante, in considerazione della strategicità di tali infrastrutture ai fini della diffusione del Gnl come combustibile in aree del territorio non servite da adeguate infrastrutture esistenti, sia opportuna l'introduzione di uno specifico meccanismo transitorio di copertura dei ricavi che consenta al gestore delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 il recupero almeno parziale dei costi limitatamente al periodo di avviamento dell'attività.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento all'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione, prevedere che:
  - a) le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applichino ai terminali di rigassificazione che offrono, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi *SSLNG*, e ai depositi di stoccaggio del Gnl, considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, connessi alla rete di trasporto del gas naturale e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e all'immissione nella rete di trasporto di gas naturale; e che i depositi considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 che possono essere potenzialmente connessi alla rete di trasporto non siano sottoposti alle funzioni di regolazione dell'Autorità fino a quando non venga effettivamente realizzato l'allacciamento alla rete di trasporto;
  - b) i depositi connessi alla rete di trasporto esclusivamente ai fini dell'immissione in rete di *boil-off gas*, e che quindi non sono dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione, non siano sottoposti alle funzioni di regolazione dell'Autorità;
- con riferimento alla regolazione della separazione contabile dei servizi *SSLNG*:
  - a) rivedere, in conformità a quanto già illustrato in sede di consultazione e alle considerazioni già esposte in precedenza circa la perimetrazione dei servizi regolati previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 rispetto ai servizi liberi, il contenuto dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del TIUC e delle attività diverse di cui al comma 4.29 del TIUC;
  - b) prevedere l'introduzione all'interno dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del TIUC:
    - i. di un nuovo comparto cui attribuire i costi relativi all'attività di rigassificazione svolta dai depositi di stoccaggio di Gnl realizzati nell'ambito dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016;
    - ii. in conformità a quanto previsto per gli aspetti di natura tariffaria, di un nuovo comparto cui attribuire la quota dei costi d'investimento e di esercizio comuni tra l'attività di rigassificazione e i servizi *SSLNG* riconducibile a questi ultimi;
  - c) rimandare al Manuale di contabilità regolatoria, pubblicato a cura degli Uffici dell'Autorità, indicazioni più puntuali circa le modalità di attribuzione della quota di costi comuni all'interno dell'attività di rigassificazione, attribuibile ai

- servizi *SSLNG*, in particolare, tramite l'individuazione di ulteriori *driver* quali il volume movimentabile nell'anno;
- d) definire fin da subito, con il presente provvedimento, le modifiche da apportare al TIUC per la definizione della separazione contabile dei servizi *SSLNG* al fine di fornire agli operatori del settore gli elementi utili alla corretta separazione contabile di tali servizi *SSLNG* già a partire dall'avvio del quinto periodo di regolazione del Gnl (2020-2023);
- con riferimento alla regolazione dell'accesso alle infrastrutture (terminali di rigassificazione o depositi di stoccaggio e rigassificazione di Gnl) che svolgono sia il servizio di rigassificazione che i servizi *SSLNG*:
    - a) applicare le disposizioni di cui al TIRG ai fini della regolazione delle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione erogato dai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl di cui al comma 9.1 del decreto legislativo 257/2016;
    - b) nel caso di capacità aggiuntiva rispetto a quella di rigassificazione e dedicata ai servizi *SSLNG*, l'accesso ai servizi *SSLNG* avvenga sulla base di procedure definite in autonomia dal gestore dell'infrastruttura, ferma restando l'opportunità che il gettito conseguito attraverso l'erogazione di tali servizi concorra alla copertura dei costi per l'utilizzo della parte dell'infrastruttura condivisa tra servizio di rigassificazione e servizi *SSLNG*;
    - c) nel caso di servizi *SSLNG* che impegnano parte della capacità di rigassificazione (capacità concorrente), gli utenti dei servizi *SSLNG* partecipino, per la consegna del Gnl al terminale, alle procedure di conferimento definite dall'Autorità ai sensi del TIRG;
    - d) confermare l'orientamento secondo il quale i servizi *SSLNG* si configurino come aggiuntivi rispetto al servizio di rigassificazione, che rimane in ogni caso il servizio con priorità di accesso rispetto ai servizi *SSLNG*;
  - con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria:
    - a) applicare le disposizioni di cui alla RTRG anche ai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl di cui al comma 9.1 del decreto legislativo 257/2016, per i quali i servizi *SSLNG* si configurano come servizi aggiuntivi rispetto a quello di rigassificazione del Gnl;
    - b) applicare, per i terminali di rigassificazione esistenti, un criterio di riconoscimento dei costi comuni in linea con la proposta dei c.d. costi incrementali, secondo il quale vengono attribuiti ai servizi *SSLNG* esclusivamente i costi (di capitale e operativi) direttamente riconducibili alla fornitura di servizi *SSLNG*;
    - c) prevedere, anche tenuto conto degli esiti della consultazione, che la copertura della quota dei costi comuni all'attività di rigassificazione e ai servizi *SSLNG* riconducibile ai servizi *SSLNG* (opportunamente individuata ai fini della separazione contabile) avvenga sulla base delle due distinte modalità di gestione della capacità funzionale all'erogazione di servizi *SSLNG* (capacità dedicata o concorrente); in particolare:

- i. in caso di capacità aggiuntiva e dedicata rispetto a quella autorizzata per la rigassificazione, una quota parte dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi *SSLNG* concorra a ridurre il ricavo riconosciuto per il servizio di rigassificazione ai fini della remunerazione dei costi comuni, riducendo di conseguenza anche gli oneri a carico del sistema in caso di applicazione del fattore correttivo dei ricavi;
  - ii. in caso di capacità concorrente con la capacità di rigassificazione, gli utenti dei servizi *SSLNG*, per la consegna del Gnl al terminale, sostengano il corrispettivo risultante in esito alle procedure concorsuali per l'accesso all'infrastruttura di cui al TIRG, a remunerazione della quota di costi comuni;
- d) prevedere che, in entrambi i casi, siano i gestori dell'infrastruttura a determinare il corrispettivo di utilizzo dei servizi *SSLNG*, accogliendo i rilievi emersi nell'ambito della consultazione in merito all'applicazione della tariffa di rigassificazione anche per l'utilizzo di servizi *SSLNG*;
- e) confermare, per i nuovi terminali di rigassificazione, l'orientamento di adottare un approccio coerente con le scelte operate in relazione ai terminali esistenti;
- confermare gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai meccanismi di copertura dei ricavi, prevedendo in particolare che:
  - a) permanga la validità delle disposizioni in materia di fattore di copertura dei ricavi con riferimento ai terminali di rigassificazione che ne hanno diritto ai sensi della RTRG e che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, offriranno anche servizi *SSLNG*, anche considerando che il gettito a copertura della quota dei costi comuni riconducibile ai servizi *SSLNG* riduce gli oneri a carico del sistema gas;
  - b) sia introdotto uno specifico meccanismo di copertura dei ricavi che consenta al gestore delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, con riferimento alla sola capacità resa disponibile ai fini del servizio di rigassificazione, di coprire almeno parzialmente i costi riconosciuti, comunque in misura non superiore al livello di garanzia previsto per i terminali di rigassificazione esistenti e limitatamente al periodo di avviamento dell'attività;
  - c) le modalità applicative di tale meccanismo siano disciplinate nell'ambito della regolazione del servizio di rigassificazione del Gnl in corso di definizione per il quinto periodo di regolazione del Gnl, avviato con deliberazione 141/2017/R/GAS;
- precisare che sono impregiudicate le eventuali disposizioni in materia di sicurezza del sistema del gas naturale che potranno essere previste dal Ministero dello Sviluppo Economico nel caso di servizi *SSLNG* che impegnano parte della capacità di rigassificazione;
- far decorrere la validità dei criteri di regolazione riportati nella presente deliberazione a partire dal quinto periodo di regolazione del Gnl (2020-2023)



## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Ambito di applicazione*

- 1.1 Le disposizioni in materia di regolazione dell'accesso e tariffaria di cui alla presente deliberazione si applicano esclusivamente:
  - a) ai terminali di rigassificazione che offrono, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi “*Small Scale LNG*” (di seguito: *SSLNG*);
  - b) ai depositi di stoccaggio del Gnl considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 connessi alla rete di trasporto del gas naturale e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e all'immissione in rete di gas naturale.
- 1.2 I depositi di Gnl considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 sono sottoposti alle funzioni di regolazione tariffaria e dell'accesso dell'Autorità solo qualora siano effettivamente allacciati alla rete di trasporto.
- 1.3 I depositi di Gnl connessi alla rete di trasporto gas ai soli fini dell'immissione in rete *boil-off gas*, che quindi non sono dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica, non sono sottoposti alle funzioni di regolazione tariffaria e dell'accesso dell'Autorità.
- 1.4 Per le infrastrutture di cui al precedente comma 1.1, lettere a) e b), l'accesso al servizio di rigassificazione è sempre prioritario rispetto ai servizi *SSLNG*, che si configurano come servizi aggiuntivi rispetto al servizio di rigassificazione.

### **Articolo 2**

#### *Disposizioni in materia di separazione contabile dei servizi SSLNG. Modifiche e integrazioni del TIUC*

- 2.1 Il comma 4.14 del TIUC, che definisce l'attività di rigassificazione di Gnl, è sostituito dal seguente:

“L'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, inclusi i servizi di flessibilità e le operazioni di acquisto e successivo riaddebito della capacità di trasporto, effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto ovvero tramite l'utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 dotate di impianti di vaporizzazione funzionali all'immissione di gas naturale nella rete di trasporto, situati sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento.”

2.2 Alla definizione di Attività diverse di cui al comma 4.29 del TIUC è aggiunta la seguente lettera:

“g) i servizi *Small Scale LNG*, tra i quali quelli svolti ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, che comprendono le attività connesse al trasporto, alla distribuzione e alla fornitura di gas naturale liquefatto su piccola scala (*small scale*), non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale.”

2.3 Alla struttura dei comparti dell’Attività di rigassificazione di cui al comma 6.9 del TIUC sono aggiunte le seguenti lettere:

“e) attività di rigassificazione svolta dai depositi di Gnl di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 257/2016; a tale comparto sono attribuiti i costi dei depositi di stoccaggio di Gnl di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 257/2016 riconducibili all’attività di rigassificazione;

f) ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto per i servizi di *Small Scale LNG*; a tale comparto è attribuita, sulla base di specifici *driver*, la quota parte di costi comuni sostenuti da un terminale di rigassificazione o da un’infrastruttura di stoccaggio di gas naturale liquefatto, riconducibile allo svolgimento di servizi di *Small Scale LNG*, tra i quali quelli svolti ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 257/2016”.

### **Articolo 3**

#### *Regolazione dell’accesso*

3.1 Le disposizioni di cui al TIRG si applicano ai fini della regolazione delle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione erogato dai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl di cui al comma 9.1 del decreto legislativo 257/2016.

3.2 Nel caso di capacità aggiuntiva rispetto alla capacità di rigassificazione e dedicata ai servizi *SSLNG*, l’accesso ai servizi *SSLNG* avviene sulla base di procedure definite dal gestore dell’infrastruttura secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 4.3, lettera a).

3.3 Nel caso in cui i servizi *SSLNG* siano offerti impegnando una parte della capacità di rigassificazione, l’accesso all’infrastruttura funzionale ai servizi *SSLNG* avviene secondo le disposizioni in materia di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al TIRG, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 4.3, lettera b).

## **Articolo 4**

### *Criteria di regolazione tariffaria*

- 4.1 Le disposizioni di cui alla RTRG si applicano ai fini della determinazione del ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione di Gnl erogato dai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl di cui al comma 9.1 del decreto legislativo 257/2016; per tali infrastrutture, i servizi *SSLNG* si configurano come servizi aggiuntivi rispetto a quello di rigassificazione del Gnl, ai sensi dell'articolo 8 della RTRG.
- 4.2 Le condizioni economiche per l'erogazione dei servizi *SSLNG* sono definite liberamente dal gestore nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti, in modo da consentire al gestore delle infrastrutture di cui al comma 1.1 la copertura dei costi (operativi e di capitale) incrementali direttamente riconducibili ai servizi *SSLNG*, nonché il conseguimento di un'adeguata redditività rispetto agli investimenti sostenuti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.3; tali costi non sono pertanto considerati ai fini della determinazione del ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione.
- 4.3 Con riferimento alle infrastrutture di cui all'Articolo 1, che offrono contestualmente, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi *SSLNG*, la copertura della quota parte dei costi comuni all'attività di rigassificazione e ai servizi *SSLNG*, riconducibili ai servizi *SSLNG*, avviene in relazione alle due distinte modalità di gestione della capacità funzionale all'erogazione dei servizi *SSLNG* di cui al precedente Articolo 3; in particolare:
- a) nel caso di capacità dedicata ai servizi *SSLNG* aggiuntiva rispetto a quella autorizzata per l'erogazione del servizio di rigassificazione, una quota percentuale dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi *SSLNG*, determinata sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4.4, è portata in riduzione dei ricavi di riferimento per il servizio di rigassificazione determinati ai sensi della RTRG;
  - b) nel caso in cui i servizi *SSLNG* siano offerti impegnando la medesima capacità di rigassificazione e, pertanto, l'accesso all'infrastruttura avvenga per mezzo di procedure concorsuali per il conferimento delle capacità espletate ai sensi del TIRG, il gettito derivante dal conferimento della capacità di rigassificazione sulla base delle procedure di cui al TIRG concorre alla copertura dei costi comuni ed è considerato come ricavo effettivo in caso di applicazione di eventuali fattori correttivi dei ricavi.
- 4.4 La percentuale di cui al precedente comma 4.3, lettera a), è determinata dall'Autorità, caso per caso, tenendo conto:
- a) della quota parte del costo riconosciuto per il servizio di rigassificazione riconducibile alle infrastrutture condivise, determinata sulla base dei criteri di

cui alla RTRG e tenendo conto di quanto disposto in materia di separazione contabile al precedente comma 2.3;

b) del gettito potenzialmente conseguibile attraverso l'erogazione dei servizi *SSLNG*, determinato sulla base dei quantitativi di Gnl movimentabili per l'erogazione di servizi *SSLNG* in un anno e delle condizioni economiche di fornitura di tali servizi definite dall'impresa ai sensi del precedente comma 4.2.

4.5 In ogni caso, i gestori dei terminali o delle infrastrutture di stoccaggio del Gnl sono tenuti a pubblicare, in maniera trasparente, le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione degli ulteriori servizi *SSLNG*, determinate in coerenza con quanto disposto al precedente comma 4.2, e ad offrire tali servizi in maniera non discriminatoria ai sensi dell'articolo 8 della RTRG.

## **Articolo 5**

### *Meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento*

5.1 I terminali di rigassificazione cui è riconosciuto il diritto all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi ai sensi dell'articolo 18 della RTRG e che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, offrono anche servizi *SSLNG*, conservano la titolarità del fattore di copertura dei ricavi con riferimento alla capacità messa a disposizione degli utenti per mezzo delle procedure concorsuali espletate ai sensi del TIRG.

5.2 Ai depositi di Gnl strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, e sottoposti alle funzioni di regolazione dell'Autorità ai sensi del precedente Articolo 1, non è riconosciuta la titolarità del fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTRG.

5.3 Con riferimento alle infrastrutture di cui al precedente comma 5.2, è istituito un meccanismo di copertura dei ricavi di riferimento afferenti al solo servizio di rigassificazione, che prevede:

- a) un livello di copertura dei ricavi non superiore al livello di copertura previsto per i terminali di rigassificazione di Gnl ai sensi dell'articolo 19 della RTRG;
- b) un'applicazione limitata al periodo di avviamento dell'attività.

5.4 Le modalità applicative del meccanismo di cui al precedente comma 5.3, quali livello di copertura e periodo di applicazione del meccanismo di copertura, saranno definite nell'ambito dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il quinto periodo di regolazione, in esito al procedimento avviato con deliberazione 141/2017/R/GAS.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni finali*

- 6.1 Le disposizioni inerenti ai criteri di regolazione tariffaria di cui al presente provvedimento sono applicate a partire dal quinto periodo di regolazione del Gnl (2020-2023) e ricomprese nell'ambito della RTRG vigente per il quinto periodo di regolazione del Gnl, in esito al procedimento avviato con deliberazione 141/2017/R/GAS.
- 6.2 Le disposizioni relative alla separazione contabile contenute nel presente provvedimento saranno oggetto di pubblicazione in una nuova versione del TIUC e decorrono dall'esercizio sociale che si apre successivamente al 1 gennaio 2019.
- 6.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico.
- 6.4 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*